

A.T.C. AL 3 "Valli Curone, Borbera e Grue"

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Obiettivi generali della gestione venatoria.

L'obiettivo principale per la gestione del cinghiale è il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività antropiche ed in particolare con quelle agro-silvo-pastorali.

1) Caccia di selezione

ART. 1.1) Organizzazione del territorio

Il Comitato di Gestione (C.d.G.) dell'Ambito ha individuato, nel territorio dell'Ambito dieci unità di Gestione, come di seguito elencate, per esercitare il prelievo della specie cinghiale:

- Distretto 1 Arquata-Grondona
- Distretto 2 Scrivia - Grue
- Distretto 3 Montemarzino
- Distretto 4 Sinistra Curone
- Distretto 5 Destra Curone
- Distretto 6 Alta Val Borbera
- Distretto 7 Torre Garofoli
- Distretto 8 Val Borbera
- Distretto 9 Colli Tortonesi
- Distretto 10 Pianura

Successive disposizioni, emanate con allegati al presente regolamento, indicheranno in quali Distretti di gestione potrà essere esercitata la caccia di selezione.

Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato zona indenne, o in una delle due zone di restrizione stabilite dalle norme vigenti in materia di contenimento della PSA:

- a) nella **zona indenne**.
- b) nella **zona di restrizione 1** il prelievo è consentito sull'intero territorio, tutte le operazioni devono essere svolte nello scrupoloso rispetto delle misure previste dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n°4 del 28 giugno 2022 - GU n. 153 del 2/7/2022. Al fine di ottenere la cartolina autorizzativa, il cacciatore è obbligato a compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso gli uffici dell'Ambito.

- c) nella **zona di restrizione 2** il prelievo è consentito soltanto qualora si istituisca un idoneo punto di raccolta finalizzato alla gestione e/o distruzione delle carcasse; tutte le operazioni devono essere svolte nello scrupoloso rispetto delle misure previste dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n°4 del 28 giugno 2022 - GU n. 153 del 2/7/2022. Al fine di ottenere la cartolina autorizzativa, il cacciatore è obbligato a compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso gli uffici dell'Ambito. Il capo prelevato sarà analizzato e successivamente distrutto dall'ASL indipendentemente dall'esito degli esami sulla PSA, salvo diverse disposizioni in materia.

ART. 1.2) Requisiti dei cacciatori di selezione.

I cacciatori per poter esercitare la caccia di selezione sul territorio di competenza dell'ATC AL3, devono, oltre a possedere i normali requisiti di legge, essere ammessi all'esercizio venatorio nell'A.T.C. AL3 ed essere iscritti al Registro dei Cacciatori di Selezione istituito dallo stesso Ambito.

I cacciatori abilitati alla selezione al cinghiale, che intendono praticare l'attività venatoria, sono tenuti a frequentare un apposito corso di formazione sulla Biosicurezza relativo alla Peste Suina Africana -PSA- (durata tre ore) il cui piano didattico (comprendente indicazioni sulla resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse nelle diverse aree individuate, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati) da erogarsi con docenti titolati e inseriti in apposito elenco regionale, sarà definito con successivo provvedimento, da adottarsi entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza da parte dei Settori regionali di Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e sicurezza alimentare (A1409C) e Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura (A1715A).

ART. 1.3) Piani di prelievo

I piani di prelievo e i relativi calendari sono predisposti dal C.d.G. in base alla relazione tecnica redatta sulla base dei censimenti e dei dati cinegetici. I piani di prelievo e i relativi calendari ogni anno vengono sottoposti alla Regione Piemonte per l'approvazione.

Il C.d.G. dopo l'approvazione degli stessi, pubblicherà i piani e i relativi calendari sopraccitati.

I cacciatori ammessi all'esercizio della caccia di selezione, potranno compilare presso l'A.T.C. un modulo nel quale verrà richiesto di indicare la specie (cinghiale) in ordine di preferenza; il distretto di caccia e il periodo prescelto per esercitare la caccia di selezione.

Detto modulo dovrà essere consegnato all'A.T.C., debitamente compilato con associata la ricevuta di versamento della quota prevista per la caccia di selezione alla specie cinghiale di 30€. Le quote di partecipazione economica per la specie cinghiale, secondo le classi di età sono le seguenti: **30€ striato e rosso, 50€ sub-adulto e adulto** il pagamento verrà effettuato presso ufficio tramite il POS o bonifico bancario sul C/C bancario intestato a A.T.C. AL3 Valli Curone, Borbera e Grue.

I cacciatori parteciperanno alla caccia di selezione sulla base dei criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'ammissione all'Ambito.

A partire dalla prossima stagione il selettore potrà eventualmente acquisire un punteggio sulla base degli abbattimenti effettuati nella stagione precedente.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, l'assegnazione sarà immediata nel caso in cui il numero di domande sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore ai capi disponibili, il Comitato di Gestione procederà all'assegnazione dei capi secondo la graduatoria o mediante sorteggio a parità di punti.

Classi e Periodi:

ST – RO – Maschi e Femmine: aprile – marzo

ART. 1.4) Modalità di prelievo

1. La caccia di selezione al cinghiale, potrà essere esercitata secondo le seguenti modalità, nel rispetto delle normative vigenti:

- alla cerca
- all'aspetto
- da altana

Nel periodo estivo la caccia di selezione va effettuata solo da appostamento fisso.

2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i cacciatori possono predisporre appostamenti (anche altane) per il prelievo selettivo della specie; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

3. L'A.T.C. può individuare delle zone in cui collocare appostamenti fissi, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità di accesso e di utilizzo.

4. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento in sicurezza.

5. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

6. Il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare anche altri capi di ungulato ruminante nella stessa giornata.

7. Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a **7 mm** (compreso **cal. 270 win**).

8. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

9. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

Il prelievo selettivo è consentito anche ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti.

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'A.T.C. la

seguinte documentazione:

- a) una cartolina autorizzativa, indicante il Distretto ed il periodo di caccia;
- b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- c) un blocchetto di tagliandi, da compilare ad ogni uscita, di cui una parte è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza.

ART. 1.5) Centro di controllo

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.

Nel caso in cui al Centro di controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di controllo provvederà a comunicare tale irregolarità all'A.T.C. oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.

La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trattenersi presso il Comitato di gestione, una copia da consegnare al selettore. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al termine del periodo e/o della stagione venatoria. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

ART. 2) Sanzioni e norme finali

ART. 2.1) Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale n. 5/2018 e dalle altre norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni del Regolamento regionale per il prelievo del cinghiale, alla normativa vigente sul contenimento e prevenzione della PSA.